



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

**DETERMINAZIONE N. 131**

OGGETTO: *Preso d'atto del periodo di congedo parentale della Dott.ssa A. L.*

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio nel proprio ufficio

*Il Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Economico Amministrativa*

**RICHIAMATE** la determinazione n. 183/2013, con la quale si è preso atto che la Sig.ra A. L., dipendente di questo Ente, si è assentata, a decorrere dal 5 luglio 2013 per astensione anticipata per maternità, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. A, del D.Lgs 23.03.2001, n. 151, in ottemperanza del provvedimento n. 192 della Medicina Legale A.S.L. No di Novara e la determinazione n. 293/2013 dalla quale risulta che la data presunta del parto è fissata per il giorno 12 gennaio 2014;

**VISTA** l'attestazione, presentata in data 15 gennaio 2014, dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Stabilimento Ospedaliero di Vigevano, dalla quale risulta che la dipendente ha partorito in data 10 gennaio 2014 e quindi 2 giorni in anticipo rispetto alla data presunta del parto;

**RICHIAMATA** inoltre la determinazione n. 32/2014, con la quale si è preso atto che la Dott.ssa A. L., dipendente di questo Ente, si è assentata dal lavoro per astensione obbligatoria per 3 mesi dopo la nascita della figlia, ovvero fino all' 11 aprile 2014 compreso;

**RICHIAMATA** altresì la determinazione n. 139/2015 con la quale la dipendente chiedeva di assentarsi dal lavoro per congedo parentale a decorrere dal 27 luglio fino al 4 settembre 2015 compreso per accudire la figlia;

**VISTO** l'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato con D.Lgs n. 80 del 15/06/2015 in attuazione dell'art. n. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act) "Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni", il quale recita:

"1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;  
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;  
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

VISTO

altresì, l'art. 17, comma 5, del CCNL integrativo, stipulato il 14 settembre 2000, il quale prevede che i primi trenta giorni del suddetto congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; tale periodo non incide né sulle ferie, né sulla 13<sup>a</sup> mensilità, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione previdenziale effettiva;

RICHIAMATO

inoltre l'art. n. 34 del D.Lgs 26/03/2001, n. 151 così come modificato con D.Lgs n. 80 del 15/06/2015 "Trattamento economico e normativo" che prevede, a seguito della riforma, che *"per i periodi di congedo parentale di cui all'art. n. 32 alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di sei mesi"*.

VISTA

la richiesta, in data 12/05/2017 prot. n. 3647 con la quale la Dott.ssa Le...  
A..., dipendente presso questo Consorzio, con il profilo di Assistente Sociale, categoria economica D1, categoria giuridica D1, chiede di poter usufruire del congedo parentale a decorrere dal 3 luglio e fino al 31 agosto 2017 compreso, ovvero per tutti i giorni lavorativi dei mesi di luglio ed agosto per accudire la figlia nata il 10 gennaio 2014 dato atto che la normativa in vigore prevede un'elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, fino ai 6 anni di età del bambino;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

VISTO

lo Statuto Consortile;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di congedo parentale della Dott.ssa L. A. dipendente di ruolo, presso questo Consorzio, con il profilo di Assistente Sociale, categoria economica D1, categoria giuridica D1;
2. di autorizzare la suddetta dipendente ad assentarsi dal lavoro, per congedo parentale, a decorrere dal 3 luglio e fino al 31 agosto 2017 compreso, ovvero per tutti i giorni lavorativi dei mesi di luglio e agosto per accudire la figlia nata il 10 gennaio 2014;
3. di corrispondere per i mesi luglio e agosto 2017, alla Dott.ssa L. A. un'indennità pari al 30% della retribuzione; tali permessi sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio ma riducono le ferie e la 13^ mensilità e sono coperti da contribuzione previdenziale figurativa.



Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Area Economica Amministrativa  
(Dott. Carlo Gusberti)

*Carlo Gusberti*

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, .....1-8 MAG. 2017



Il Segretario  
Dott. Agostino Carmeni

*Agostino Carmeni*